



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente: Giovanni Nicastro**

**Amministrazione: Comune di Rutigliano**

**FATTO**

Il signor Giovanni Nicastro, presidente dell'Associazione "Nicastro ondine", inoltrava al Comune di Rutigliano tre istanze, rispettivamente in data 2,14 e 15 novembre 2012, volte ad ottenere informazioni sui dati relativi agli abusi edilizi nel territorio Comunale, il rilascio di copia dell'ordinanza di demolizione n. 21 del 10 marzo 1998 emessa dal Comune di Rutigliano e di copia della relazione tecnica comunale riguardante il "computo metrico di Piazza Colamussi"

Le tre istanze venivano rigettata dall'Amministrazione rispettivamente in data 30 novembre 2012 e 14 dicembre 2012. Il signor Nicastro, in data 19.12.2012, adiva la Commissione presentando tre distinti ricorsi, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente, con memoria del 17 gennaio 2013, confermava il proprio diniego, ritenendo le richieste d'accesso del ricorrente non supportate da un interesse concreto ma volte ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, vietato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241.

**DIRITTO**

Rilevata l'assenza del difensore civico, sia a livello nazionale che provinciale, la Commissione riconosce la propria competenza, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa.

Preliminarmente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi del Signor Nicastro devono essere accolti, poiché le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, richiamate dall'amministrazione resistente, recedono di fronte alla norma di cui all'articolo 10 del TUEL che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

In particolare, l'articolo 10 citato stabilisce, per tutti i cittadini residenti, singoli od associati, un diritto d'accesso dalla portata molto più ampia rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, stabilendo, in particolare, che essi possano accedere a tutti gli atti

dell'amministrazione comunale e provinciale e, in generale, a tutte le informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse all'accesso, consentendo espressamente il generale controllo della cittadinanza sull'operato dell'amministrazione locale.

Pertanto, nel caso di specie, appare del tutto illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale.

**P.Q.M**

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
